

**Entrata in vigore****Art. 4** Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° agosto 2022.

Bellinzona, 23 febbraio 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto del Consiglio di Stato  
che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale  
al contratto collettivo di lavoro per gessatori,  
stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori**  
del 2 febbraio 2022

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

**I**  
I decreti del Consiglio di Stato del 13 dicembre 2017, 20 maggio 2020 e 21 aprile 2021 (BU 2018, 15, BU 2020, 209 e BU 2021, 157) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino sono rimessi in vigore.

**II**  
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino, allegato al decreto del Consiglio di Stato del 13 dicembre 2017, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

**Art. 26 Indennità giornaliera**

<sup>1</sup>A norma degli art. 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall'impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.

<sup>2</sup>Viene introdotta un'indennità forfetaria in funzione della distanza dalla sede dell'azienda al cantiere, omnicomprensiva sia del tempo di viaggio che del rimborso pasto secondo i seguenti parametri:

tratta semplice di percorso stradale in km	indennità giornaliera in fr.
0 – 30 km	15.-
31 – 40 km	20.-
41 – 60 km	27.-
oltre i 60 km	37.-

Questa indennità non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio, vacanza o altro.

(...)

<sup>3</sup>Ai fini dell'indennità di trasferta fa stato la sede principale dell'impresa, regolarmente iscritta a Registro di commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all'impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località.

<sup>4</sup>In caso di impiego di lavoratori a prestito (interinali) vale, per la definizione dell'indennità giornaliera, la sede della ditta cliente.

<sup>5</sup>A tutti i lavoratori invitati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.

<sup>6</sup>Relativamente alle trasferte dalla sede dell'azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell'impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un'indennità di almeno fr. 0.60 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l'indennità non verrà corrisposta.

### III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione, se questa avviene nella prima metà del mese corrente, oppure due mesi successivi, se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2026.

Bellinzona, 2 febbraio 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 21 febbraio 2022.